

**DELIBERAZIONE 3 LUGLIO 2014**  
**324/2014/S/EFR**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER RITARDATO**  
**CONSEGUIMENTO DELL'OBBIETTIVO DI RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA ANNO 2010**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 3 luglio 2014

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'art. 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (di seguito: decreto ministeriale 20 luglio 2004);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007, recante "Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili" (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 maggio 2006, n. 98/06, recante "Criteri e modalità per la verifica di conseguimento degli obiettivi specifici di risparmio energetico in capo ai distributori obbligati ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e direttive alla società Gestore del mercato elettrico S.p.A. in materia di emissione e annullamento dei titoli di efficienza energetica" e successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2008, EEN 25/09, recante “Determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria nell’anno 2010 in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007” come successivamente modificata ed integrata dalla deliberazione 11 gennaio 2010, EEN 1/10 (di seguito: deliberazione EEN 25/09);
- la deliberazione dell’Autorità 2 settembre 2010, EEN 12/10;
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2011, VIS 80/11 (di seguito: deliberazione VIS 80/11).

## **FATTO**

1. Con deliberazione VIS 80/11, l’Autorità ha avviato, nei confronti di Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A. (di seguito: Multiservizi Valenzana), un procedimento per accertare la violazione dell’art. 11, comma 1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004 e dell’art. 3, comma 2, della deliberazione EEN 25/09 (modificata con la deliberazione EEN 1/10) ed irrogare la relativa sanzione pecuniaria; in particolare, la società non ha trasmesso all’Autorità, entro il termine del 31 maggio 2011, almeno il 60% di titoli di efficienza energetica corrispondenti al suo obiettivo specifico relativo all’anno d’obbligo 2010.
2. La società, con nota 18 novembre 2011 (prot. Autorità 30119), ha depositato una memoria difensiva e con nota 24 maggio 2012 (prot. Autorità 15702) ha, tra l’altro, trasmesso 1.928 TEE a totale compensazione dell’inadempimento dell’obiettivo specifico relativo all’anno d’obbligo 2010.
3. Con nota 12 settembre 2012 (prot. 27473), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

## **VALUTAZIONE GIURIDICA**

4. L’art. 3, comma 2, della deliberazione dell’Autorità EEN 25/09 fissa gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di gas naturale obbligati nell’anno 2010.
5. In base ai criteri definiti dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, la quota degli obiettivi posti in capo ad ogni distributore obbligato – ossia, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, ai distributori che, alla data del 31 dicembre di *due anni antecedenti* a ciascun anno d’obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti finali – è determinata dal rapporto tra la quantità di gas naturale distribuito ai clienti finali allacciati alla sua rete e quella complessivamente distribuita dai soli distributori obbligati.
6. L’art. 11, comma 1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004 prevede che entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, a decorrere dal 2006, le imprese di distribuzione trasmettano all’Autorità i titoli di efficienza energetica relativi all’anno precedente ai fini della verifica di conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico.
7. L’art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 prevede che l’Autorità verifichi che ciascuna impresa di distribuzione posseda i titoli

corrispondenti all'obiettivo annuo a ciascuna di esse assegnato maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo.

8. Il comma 3, del citato art. 5 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 prevede che *“(...) qualora in ciascuno degli anni d’obbligo, il distributore di energia elettrica o gas naturale consegua una quota d’obiettivo di propria competenza pari o superiore al 60%, può compensare la quota residua nell’anno successivo senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 2. Tali sanzioni si applicano in ogni caso, qualora il distributore consegua una quota dell’obiettivo di sua competenza inferiore al 60%, fermo restando l’obbligo di compensazione della quota residua entro l’anno successivo”*.
9. L’art. 3, comma 1, della deliberazione n. 98/06 nel disciplinare la *“consegna dei titoli di efficienza energetica ai fini della verifica dell’obiettivo specifico aggiornato annuale”* prevede che *“dal 1 gennaio al 31 maggio di ogni anno (anno n), ogni distributore obbligato comunica all’Autorità, mediante un’unica comunicazione, quanti dei titoli registrati alla data della comunicazione sul suo conto proprietà, distinti per tipologia, egli vuole utilizzare ai fini della verifica del conseguimento del proprio obiettivo specifico aggiornato”*.
10. L’art. 11, comma 4, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, successivamente sostituito dall’articolo 5, comma 2, del citato decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e l’art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 115/08 prevedono che in caso di inottemperanza, l’Autorità applica le sanzioni di cui alla legge 481/95.

#### *Argomentazioni di Multiservizi Valenzana*

11. Con nota 18 novembre 2011 (prot. Autorità 30119), la società ha riconosciuto di non aver conseguito l’obiettivo di risparmio di energia primaria relativo all’anno d’obbligo 2010, adducendo tuttavia vicissitudini societarie a seguito delle quali Multiservizi Valenzana sarebbe incorsa in un “malinteso” circa l’obbligo di inviare entro il 31 maggio 2011 la comunicazione relativa alla verifica del possesso dei titoli di efficienza energetica.
12. In particolare, la società ha dichiarato che, al 2008, non era soggetta agli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria in quanto società con meno di 50.000 clienti allacciati alla propria rete, ma di esserlo divenuta a seguito di vicende societarie che avevano portato, prima, alla costituzione, insieme ad altri soci, della società Reti D.E.A. S.r.l. ( di seguito: Reti D.E.A.) e, poi, allo scioglimento di questa ultima. Reti D.E.A., infatti, costituita nel 2007 ed avendo per effetto della costituzione più di 50.000 clienti allacciati alla propria rete, era soggetta alla trasmissione dei titoli di efficienza energetica per gli anni 2009, 2010 e 2011. Tuttavia, essendosi sciolta nel 2009, Multiservizi Valenzana è divenuta obbligata in quota parte all’adempimento degli obblighi per quei medesimi anni.
13. Secondo la società, a causa di tale peculiare situazione societaria, nonostante il regolare adempimento dell’obbligo per gli anni 2009 e 2010, per l’anno 2011 sarebbe stata “tratta in un malinteso” tale da non porre in essere l’adempimento dovuto.
14. La società ha altresì dichiarato che il consiglio di amministrazione avrebbe deliberato, in data 3 novembre 2011, di provvedere all’acquisizione dei necessari

certificati di efficienza energetica impegnandosi a comunicare l'avvenuto adempimento delle disposizioni dell'Autorità entro il termine del 31 marzo 2012.

15. La società, pertanto, chiede che il procedimento sia chiuso senza irrogazione di sanzione o, in subordine, con l'irrogazione di una sanzione nella misura del minimo edittale. A sostegno di una quantificazione della sanzione nel limite del minimo edittale, l'esercente afferma che l'infrazione contestatale sarebbe lieve, non avendo prodotto né vantaggi per la società, né effetti pregiudizievoli nei confronti degli utenti finali del servizio.

#### *Valutazione delle argomentazioni di Multiservizi Valenzana*

16. Per stessa ammissione della società, questa non ha trasmesso all'Autorità, entro il 31 maggio 2011, almeno il 60% di titoli di efficienza energetica corrispondenti al suo obiettivo specifico relativo all'anno d'obbligo 2010.
17. Né sono condivisibili le argomentazioni svolte dalla società in merito alla non sanzionabilità della condotta.
18. L'art. 4, della legge 689/81 prevede, infatti, che non risponde delle violazioni chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere, nell'esercizio di una facoltà ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
19. Le vicende societarie e il "malinteso" in cui sarebbe incorsa la società non costituiscono circostanze tali da rendere inesigibile il corretto adempimento dell'obbligo e non possono in alcun modo qualificarsi come cause di esonero dalla responsabilità.
20. Ciò è confermato dalla circostanza che la società ha regolarmente adempiuto agli obblighi nel 2009 e nel 2010 (dopo lo scioglimento di Reti D.E.A.) e non vi ha adempito nel 2011 perché, per sua stessa ammissione, nessuno l'avrebbe avvertita di questa necessità.
21. Per cui non sono gli equivoci derivanti da vicende societarie ad essere all'origine della presente violazione, ma l'ignoranza della normativa da applicare, ancora più censurabile dopo che la stessa Autorità, l'anno precedente, si era data carico di avvertire Multiservizi Valenzana dei suoi obblighi in materia derivanti dalla cessione del ramo di azienda di distribuzione da parte della ormai sciolta Reti D.E.A.
22. L'asserita assenza di indebiti vantaggi per la società e/o di effetti pregiudizievoli nei confronti degli utenti finali non fa venir meno la violazione, trattandosi di illecito di condotta, ma rileva ai fini della quantificazione della sanzione.
23. Multiservizi Valenzana non avendo inviato, entro il termine del 31 maggio 2011, alcuna comunicazione utile alla verifica del possesso di almeno il 60% di titoli di efficienza energetica corrispondenti all'obiettivo specifico relativo all'anno d'obbligo 2010 e non avendo provveduto entro quella data all'acquisto dei medesimi titoli ha violato l'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, con ciò mostrando il mancato adempimento del 60% dell'obiettivo specifico di risparmio energetico relativo all'anno d'obbligo 2010, fissato a suo carico dall'art. 3, comma 2, della deliberazione dell'Autorità EEN 25/09, come modificata dalla deliberazione EEN 1/10, pari per la società a circa 1.156 TEE.

## QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

24. L'articolo 11, della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.
23. Con riferimento al criterio della *gravità della violazione*, Multiservizi Valenzana non ha rispettato norme finalizzate al perseguimento del risparmio energetico e alla tutela dell'ambiente. Si dà atto che la società non ha prodotto effetti pregiudizievoli nei confronti degli utenti finali del servizio.
24. Con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e alla personalità dell'agente* non risultano circostanze rilevanti.
25. In merito alle condizioni economiche dell'agente si rileva che nel 2010 la società nello svolgimento dell'attività di distribuzione ha realizzato un fatturato rilevante di euro 2.349.159

## DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A., dell' art. 11, comma 1, del decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 luglio 2004, dell'art. 3 della deliberazione EEN 25/09 e dell'art. 3 della deliberazione 98/06;
2. di irrogare, nei confronti di Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, dell'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007 e dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08, una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 19.000,00 (diciannovemila);
3. di ordinare, ad Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A., di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");

5. di ordinare, ad Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A., di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A., Strada Vecchia Pontecurone, 1, 15048 Valenza (AL), di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it) e di comunicarlo al Ministero dello Sviluppo Economico, via Molise 2, 00187 Roma, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma, al Gestore del mercato elettrico, largo Giuseppe Tartini 3/4, 00198 Roma, e alla Regione Piemonte, Piazza Castello 165, 10124 Torino, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

3 luglio 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*